

CASSAZIONE PENALE N. 1209/1991 (massima 1)

Caccia - Armi e mezzi di caccia - Fucile - Destinazione esclusiva del fucile da caccia all'attività venatoria - Uso diverso - Illegittimità - Eccezione solo per stato di necessità ovvero per legittima difesa.

Armi - Porto abusivo - Fucile da caccia - Destinazione esclusiva del fucile da caccia all'attività venatoria - Uso diverso - Illegittimità - Eccezione solo per stato di necessità ovvero per legittima difesa.

Il fucile da caccia ha come specifica destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e tempi stabiliti. Ciò comporta che il titolare della licenza, nell'esercitare il porto dell'arma, deve sottostare a determinati limiti, nel senso che la licenza per uso caccia non potrà mai consentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, un uso diverso da quello per cui è stata concessa.

(massima 2)

Caccia - Armi e mezzi di caccia - Fucile - Licenza di porto di fucile per uso esclusivo di caccia - Abilitazione al porto per la sola caccia - Porto di fucile non destinato per uso caccia da parte di titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia - Illegittimità - Confisca dell'arma.

Armi - Porto abusivo - Licenza di porto di fucile per uso esclusivo di caccia - Abilitazione al porto per la sola caccia - Porto di fucile non destinato per uso caccia da parte di titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia - Illegittimità - Confisca dell'arma.

La licenza di porto di fucile "solo" e non "anche" per uso caccia abilita al porto per la sola caccia. Pertanto il porto di fucile non destinato per uso caccia da parte di titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, è illegale e l'arma deve essere considerata corpo di reato, soggetto a confisca ai sensi dell'art. 240 cod. PEN..